



Allegato A)



## STATUTO

### **"A.G.I.S. LAZIO - ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO NUOVA UNIONE REGIONALE LAZIO"**

#### Articolo 1 - COSTITUZIONE

Nell'ambito dell'A.G.I.S., Associazione Generale Italiana dello Spettacolo è costituita, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale, "A.G.I.S. LAZIO - ASSOCIAZIONE GENERALE ITALIANA DELLO SPETTACOLO NUOVA UNIONE REGIONALE LAZIO" in breve Nuova Agis Lazio, comprendente le imprese e le associazioni d'impresa di Spettacolo operanti nella Regione Lazio, nonché Enti e Associazioni che condividono gli scopi dell'Unione.

L'Unione ha sede in Roma, Via del Gesù 62, e opera in piena autonomia gestionale e patrimoniale fermo restando l'attività di concerto con l'Agis nazionale. Nell'ambito dell'Unione possono, inoltre, essere costituite ulteriori sezioni di categoria per i diversi settori dello spettacolo. Le stesse sono disciplinate dai propri regolamenti non in contrasto con il presente Statuto.

#### Articolo 2 – SCOPI

L'Unione regionale, d'intesa con l'Agis nazionale, nel perseguire l'affermazione e il riconoscimento dei valori culturali, sociali ed imprenditoriali delle attività di spettacolo in ogni loro forma ed espressione si propone di:

- a) rappresentare e tutelare gli interessi comuni dello spettacolo e delle attività affini ad esso nei confronti delle istituzioni regionali e locali, attuando una politica di lungo periodo;
- b) promuovere e coordinare l'attività delle imprese associate nell'ambito delle Regioni e delle Province per il perseguimento di una comune politica territoriale dello spettacolo, sia generale che settoriale;
- c) raccogliere ed elaborare informazioni e dati al fine di promuovere e realizzare studi e ricerche su tematiche inerenti lo spettacolo e le attività culturali;
- d) organizzare e promuovere, anche attraverso il contributo e la collaborazione di altri Enti e Associazioni, attività di promozione dello spettacolo, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori dello spettacolo;
- e) assicurare agli associati servizi comuni di informazione, assistenza e consulenza e fornire alle imprese dello spettacolo servizi specifici e anche attraverso società appositamente costituite e mediante pagamento di corrispettivi;
- f) collaborare con altre Unioni regionali dell'Agis anche attraverso la Stipula di Convenzioni, l'organizzazione di servizi comuni per gli Associati, l'organizzazione di Eventi e Manifestazioni di portata sovra-regionale;
- g) promuovere il teatro, la musica, la danza e il cinema nelle scuole di ogni ordine e grado con particolare riferimento all'educazione all'immagine e al linguaggio cinematografico, teatrale, musicale, coreutico e delle arti performative e visive;
- h) svolgere ogni altra attività, non compresa nelle lettere precedenti, ma ritenuta necessaria o anche solo utile per il raggiungimento dei propri scopi, ivi comprese le

acquisizioni di partecipazioni in società e l'adesione ad altri enti, istituzioni, associazioni pubbliche e/o private, italiane e straniere, aventi finalità e scopi analoghi.

L'Unione è apartitica, non ha scopo di lucro, ma può compiere tutte quelle operazioni, economiche e commerciali, mobiliari ed immobiliari, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati nonché avvalersi di strutture esterne anche in regime di convenzione.

### Articolo 3 - SOCI

Sono soci dell'Unione:

Le Imprese professionali, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni che svolgono attività nei settori della prosa, musica, danza, dell'esercizio cinematografico, circo contemporaneo, circo tradizionale e spettacolo viaggiante.

Possono essere altresì Soci altre Associazioni, Imprese, Enti e Istituzioni che non svolgono attività di spettacolo, culturale ed affine ma condividono le finalità dell'Unione. Sull'accettazione di tali domande di adesione decide il Consiglio di

Presidenza.

Tipologia dei Soci

I Soci possono essere fondatori, ordinari o aderenti.

Sono Soci fondatori gli organismi che partecipano alla costituzione dell'Associazione, condividendone gli scopi istituzionali.

Sono Soci ordinari quanti richiedano di associarsi, avendo i requisiti previsti e che si impegnano agli obblighi indicati nel presente Statuto.

Sono Soci aderenti le Associazioni, le Imprese, gli Enti e le Istituzioni che non svolgono attività di spettacolo, culturale ed affine, e non sono inquadrabili nella categoria delle imprese ma che condividono gli scopi della Associazione.

Soci fondatori e soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I soci aderenti hanno diritto di voto ma non sono eleggibili alle cariche sociali.

La domanda di ammissione a socio comporta l'accettazione di tutte le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli organi dell'Unione, nonché l'impegno al pagamento puntuale della quota associativa così come determinata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio di Presidenza.

Il versamento delle quote non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili.

L'adesione all'Unione ha durata minima di tre anni e si intende rinnovata, di volta in volta, se non viene disdetta dall'associato, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della fine di ciascun triennio.

I Soci possono usufruire dei servizi offerti dall'Unione purché siano in regola con il versamento delle quote associative.

La qualità di socio si perde:

- per lo scioglimento dell'Associazione/Sezione socia o per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di ammissione è stata accettata;
- per deliberazione dell'Assemblea, qualora il socio attui comportamenti contrari alle regole ed agli interessi generali dell'Unione o comprometta il buon nome e l'unità dell'Unione;

- per dimissioni volontarie che avranno effetto al termine del triennio previsto per la durata minima di adesione, in conformità a quanto previsto dal presente

articolo;

- per deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, a causa di morosità totale o parziale nel versamento delle quote associative. Il Consiglio di Presidenza valuta periodicamente le eventuali morosità e provvede a fissare e notificare un termine entro il quale le somme dovute dovranno essere versate nelle casse dell'Unione pena l'esclusione dall'Associazione;

- per deliberazione dell'Assemblea, qualora il socio assuma iniziative a nome dell'Unione senza averne avuto esplicito mandato dal Consiglio di Presidenza;

La perdita della qualifica di Socio ha decorrenza a partire dalla data di notifica della stessa.

#### Articolo 4 – ORGANI DELL'UNIONE

Sono organi dell'Unione:

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Presidente

c) Il Consiglio di Presidenza

d) Il Tesoriere

#### Articolo 5 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dell'Associazione è composta e partecipata da tutte le imprese e dalle associazioni di imprese operanti nel territorio dell'Unione.

A tali fini il peso del voto in Assemblea è verificato annualmente sulla base del versamento delle quote associative.

All'Assemblea compete:

- a) deliberare su ogni argomento relativo agli scopi dell'Unione che venga ad essa sottoposto dalla Presidenza;
- b) fissare l'ammontare delle quote associative annuali che potranno essere diversificate in base alla tipologia dei soci;
- c) approvare i regolamenti e le modifiche allo Statuto;
- e) deliberare sull'ammissione od esclusione dei soci su proposta del Consiglio di Presidenza;
- f) eleggere il Presidente;
- g) eleggere, su proposta del Presidente eletto, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, il Tesoriere e il Collegio dei Probiviri;
- h) approvare i bilanci (rendiconti economico-finanziari) consuntivo e preventivo dell'Unione.

#### Articolo 6 – COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dell'Unione è composta dalle imprese professionali, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni in regola con il versamento delle quote associative, con la qualifica di soci fondatori o soci ordinari. Partecipano inoltre all'Assemblea anche i soci aderenti con le prerogative di cui all'articolo 3.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e in via straordinaria, tutte le volte che sarà ritenuto necessario dalla Presidenza, o su richiesta di almeno un terzo degli Associati in regola con le quote associative. In caso di assenza o impedimento del

Presidente, l'Assemblea potrà essere convocata dal Vice-Presidente Vicario. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora può avvenire con qualsiasi mezzo di comunicazione dal quale risulti inequivocabilmente la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 6 giorni prima della riunione. L'Assemblea sarà validamente costituita anche utilizzando la modalità telematica o mista fatta eccezione per le elezioni delle cariche sociali in cui non è prevista la modalità telematica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente Vicario. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario dall'Assemblea. Le deliberazioni verranno verbalizzate su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal segretario, ed il loro contenuto farà piena fede.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i portatori di almeno la metà più uno dei voti esprimibili, mentre in seconda convocazione quando siano presenti i portatori di almeno un terzo dei voti esprimibili. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto dell'Unione è necessario il voto di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati, in prima convocazione mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se presenti i portatori di almeno la metà più uno.

Il socio impossibilitato a partecipare può essere rappresentato tramite delega scritta da altro socio. Ogni socio potrà essere portatore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

#### Articolo 7 - PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza dell'Unione nei confronti dei Soci e dei terzi compete al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente Vicario.

Il Presidente è eletto per un triennio dall'Assemblea e può essere rieletto con una maggioranza di 2/3 dei voti esprimibili nelle prime 3 votazioni in convocazione ordinaria e con maggioranza del 51% dei voti esprimibili dalla quarta votazione. Non può essere nominato Presidente e, se nominato, decade dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di assenza o impedimento le sue attribuzioni e funzioni sono devolute al Vice Presidente Vicario.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Presidenza e può attribuire deleghe operative ai componenti dei predetti organi.

Il Presidente vigila e cura l'osservanza della disciplina associativa e sovrintende a tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto e delegate dai competenti organi dell'Unione.

Il Presidente ha facoltà di chiedere la convocazione degli organi direttivi delle associazioni aderenti in casi gravi ed urgenti partecipando, direttamente o delegando il Vice Presidente Vicario o un componente del Comitato di Presidenza, alle loro riunioni.

#### Articolo 8 – CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri inclusi Presidente dell'Unione, Vice Presidente Vicario.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica un triennio e decade insieme al Presidente.

Il Consiglio di Presidenza ha i seguenti compiti:

- a) coordinare le iniziative dei vari settori, nel quadro di una organica politica regionale nel campo dello spettacolo promuovendone lo sviluppo e la diffusione;
- b) adottare le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Unione nonché curare lo svolgimento di ogni azione opportuna per il conseguimento degli scopi dell'Unione;
- c) designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Unione presso Enti, Amministrazioni, Commissioni, eccetera;
- d) nominare il Segretario, su proposta del Presidente;
- e) proporre all'Assemblea l'ammissione o esclusione di Soci;
- f) redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare sullo schema dei bilanci;
- h) svolgere ogni altra attività di gestione necessaria alla vita dell'Unione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione con qualsiasi mezzo di comunicazione dai quali risulti inequivocabilmente la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 6 giorni prima della riunione, contenente l'ordine del giorno, la sede e l'ora. In caso di urgenza il termine predetto può essere minore ma comunque non inferiore ai tre giorni.

Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni componente ha diritto ad un solo voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza dovranno essere verbalizzate in apposito registro.

#### Articolo 9 - TESORIERE

Il Tesoriere:

- a) sovrintende all'amministrazione delle entrate associative e del fondo comune;
- b) cura che la gestione economica dell'Unione sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza;
- c) redige lo schema dei Bilanci (rendiconti economico-finanziari) preventivo e consuntivo dell'Unione da sottoporre al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione in assemblea;
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza per l'esame delle questioni che abbiano implicazioni economico-finanziarie. Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

#### Articolo 11 – COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea, su Proposta del Consiglio Direttivo, può nominare il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. L'Assemblea provvede, inoltre, a nominare il Presidente del Collegio dei Revisori.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche associative. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un triennio ed è rieleggibile. I suoi compiti sono:

- a) vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione;
- b) predisporre una relazione di accompagnamento ai Bilanci preventivo e consuntivo dell'Unione,

I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi sociali.

#### Articolo 10 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati, anche tra i non associati, dall'Assemblea.

Con l'iscrizione all'Unione Regionale gli associati rimettono al Collegio dei Probiviri, che giudica "pro bono et aequo" e senza alcuna formalità, la soluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione delle norme del presente Statuto e delle disposizioni emanate dagli organi associativi nonché le controversie sorte tra Soci ovvero tra questi e l'Unione. Il Collegio dei Probiviri dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

#### Articolo 11 – CARICHE SOCIALI

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari, i legali rappresentanti delle imprese degli enti ed organismi associati o i procuratori con ampio mandato, o persone anche esterne di individuata professionalità utili all'Unione.

Ove, per qualsiasi ragione, il Presidente, il Vicepresidente, i delegati del Consiglio di Presidenza, cessino dalle loro funzioni l'Assemblea potrà provvedere alla loro sostituzione. I nuovi eletti rimarranno in carica per il periodo che resta al completamento del triennio.

#### Articolo 12 - SEGRETERIA

L'Unione dispone di una Segreteria, la quale provvede al funzionamento dell'Unione stessa, in conformità alle delibere degli organi statutari.

La Segreteria è retta da un Segretario, che sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Unione e, in qualità di capo del personale, propone al Presidente i provvedimenti relativi al trattamento del personale medesimo.

Egli inoltre:

- a) partecipa, alle riunioni di tutti gli organi dell'Unione e delle Sezioni o Gruppi aderenti;
- b) cura la tempestiva attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Unione;
- c) su specifico mandato del Presidente, può svolgere compiti rappresentativi dell'Unione;
- d) si occupa dell'approfondimento normativo, elabora e coordina studi di settore nonché i progetti speciali promossi con soggetti pubblici e privati.

#### Articolo 13 – SISTEMA DI FINANZIAMENTO

L'Unione fonda il proprio funzionamento sulle quote associative versate dai Soci.

Ogni Socio dell'Unione è tenuto a versare un contributo annuale sulla base di quanto proposto dal Consiglio di Presidenza e ratificato dall'Assemblea dei Soci.

#### Articolo 14 – ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell'Unione sono formate:

- a) dall'ammontare dei contributi associativi che non sono trasmissibili né rivalutabili;
- b) i proventi, costituiti da specifici corrispettivi per i servizi svolti dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali a favore dei propri iscritti, associati o

partecipanti anche di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte della Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, nonché la cessione di proprie pubblicazioni prevalentemente ai propri associati ed a terzi;

- c) dagli interessi attivi o dagli altri redditi patrimoniali;
- d) dalle somme incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo;
- e) dai proventi dell'organizzazione di attività promozione

Il Patrimonio è formato:

- a) dai beni immobili e mobili che comunque vengano in possesso dell'Unione, fatta eccezione per quei beni che eventualmente costituissero proprietà particolari delle Sezioni o Gruppi aderenti;
- b) da qualsiasi altro valore che, per acquisti, lasciti o donazioni venga in possesso dell'Unione;
- c) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio.

#### Articolo 15 - BILANCI

L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci devono essere depositati presso la sede almeno 15 giorni prima di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea.

Gli avanzi o utili di gestione risultanti dai Bilanci Consuntivi approvati devono essere reimpiegati per finalità istituzionali.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### Articolo 16 – REGOLAMENTI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ai fini di una piena e completa attuazione delle norme del presente statuto, il Consiglio di Presidenza potrà elaborare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Tutti i componenti degli organi dell'Unione svolgono i propri compiti a titolo gratuito.

Tutte le controversie compromettibili in arbitrari tra Unione e fra i Soci stessi saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri.

#### Articolo 17 – SCIoglimento DELL'UNIONE

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, appositamente convocata con la presenza dei portatori di almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

L'Assemblea delibera su tutte le modalità di liquidazione, sulla nomina di uno o più Commissari Liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto del comma successivo.

Le eventuali attività residue devono essere devolute esclusivamente ad altre organizzazioni con analoghe finalità, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

In sede di costituzione i Soci Fondatori nominano gli organi associativi, fino alla tenuta della prima assemblea, con l'incarico di dare piena attuazione al presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo statuto dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo e alle norme del Codice Civile ed alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza scopo di lucro.

